



COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)

Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319

Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

<http://www.comunecastegnato.org> –

DETERMINAZIONE NR. 1 DEL 09-01-2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2017, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9. D.P.R. 308 DEL 2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2 E 43 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005

**Il Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia Privata:
BENETTI CLAUDIO**

Adotta la seguente determinazione:

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale Nr. 54 del 27/04/2016, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018, affidando la gestione del P.E.G. ai responsabili dei servizi , ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 267/2000;
- che con decreto sindacale Nr. 1 del 09/01/2017 si è provveduto alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica, per l'anno 2017.

Atteso che il Responsabile di Servizio è individuato altresì quale Responsabile di Procedimento.

Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio pluriennale 2016-2018 e nel Documento Unico di programmazione.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 61/2016, esecutivo ai sensi di legge.

Visto l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001, disapplicato e sostituito dall'art. 48 della L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i., il quale dispone che *“il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 05.08.1978 n. 457”*.

Visto l'art. 48, comma 1, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. Il quale dispone che *“il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata”*.

Vista, la deliberazione di G.R. 31.05.1994 n. 53844 con la quale la Regione Lombardia ha determinato il costo unitario di costruzione in Lire 482.300 a metro quadrato, ora € 249,09, in ossequio a quanto disposto dall'ex art. 7, comma 2, della Legge 24.12.1993 n. 537, come modificato dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, disapplicato dall'art. 48 della summenzionata L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

Tenuto conto che il predetto costo unitario di costruzione di € 249,09 è in vigore dal 25.06.1994.

Considerato che il comma 2 dell'art. 48 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. Dispone che *“nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale, di cui al comma 1°, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo*.

Dato atto che, questa Amministrazione ha provveduto, per l'anno 2016, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinando in € 438,12 con determina n. 1 del 09.01.2016, con decorrenza da 10.01.2016.

Tenuto presente che, a tutt'oggi, il dato ufficiale disponibile circa la variazione in percentuale del costo di costruzione è relativo al mese di ottobre 2016 e che pertanto, la variazione in percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è pari al 3,00 %; per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato ad euro 451,26=.

Ritenuto, altre sì, di applicare la maggiorazione nella misura massima del 20% del contributo di costruzione riferita al costo base unitario pari ad euro 451,26 al metro quadrato, esclusivamente agli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi dell'art. 65 della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., per cui il contributo risulterà pari ad euro 541,51 al metro quadrato.

Richiamata la delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia del 15.11.2010 n. 11517 pubblicata sul B.U.R.L. , Serie Ordinaria n. 47 del 22.11.2010, con la quale venivano approvate le disposizioni tecniche per il monitoraggio del Fondo Aree Verdi di cui al punto 4 dell'allegato 1 alla D.G.r. 8757/2008 e note esplicative delle linee guida approvate con D.G.R. 8757/2008 e 11297/2010, che riguardano gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superficie agricola nello stato di fatto e che sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione , da destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 10.03.2011 avente come oggetto *“maggiorazione del contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superficie agricola”*.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 107 del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000,

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di adeguare il costo unitario di costruzione, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001 e dall'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 marzo 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in euro 451,26= al metro quadrato.
2. di precisare che il contributo di costruzione, riferito al costo base unitario per gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in virtù della maggiorazione pari al 20%, ai sensi dell'art.65 della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., risulta pari ad euro 541,51= al metro quadrato.
3. di prendere atto che per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superficie agricola nello stato di fatto, assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, da destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, la percentuale da applicarsi al risultato del contributo di costruzione, sulla base dei criteri indicati dalla Regione, così come individuati dalla delibera di Giunta Comunale n. 36 del 10.03.2011, è:
 - del 5% per le aree soggette a vincolo paesistico e ambientale
 - del 4% per le aree soggette agli Ambiti di Trasformazione e Comparti
4. di dare atto che l'adeguamento *de quo* decorrerà a far data dal 10 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i.
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione di competenza.
6. di inviare la presente all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.
7. di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale.
8. di dare altresì atto ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, che, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castegnato, li 09-01-2017

Il Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia Privata:
BENETTI CLAUDIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.